

C N A
P P C



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

info.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Pareri in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

Presidente: Salvatore La Mendola
Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri
Consulenza Legale: Marco Antonucci
Segreteria: Raffaele Greco

concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
30/06/2011 Ordine Pordenone	<p>- Importo servizio a base di gara</p> <p>- Soglie</p>	07/07/2011 – CNAPPC
<p>Problematiche inerenti la gara indetta dal Comune di Zoppola (PN) - <i>Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale</i></p>	<p>Preventiva determinazione importo a base di gara per individuazione procedura da adottare</p> <p>Illegittimo aggiramento determinazione soglia</p>	<p>L'incarico formalizzato dal Comune nei confronti del professionista si basa su una parcella professionale espressamente formalizzata da quest'ultimo e accettata dal Comune. Dall'esame della delibera di Giunta Comunale, emerge che l'Amministrazione non ha preventivamente definito un importo (mediante un computo metrico preliminare) per individuare la procedura di gara necessariamente conseguente, ma, all'opposto, ha assunto l'importo indicato dal professionista, scelto in base ad un rapporto fiduciario, per individuare la procedura da seguire. Paradossalmente, quindi, in tal modo sarebbe stato scelto prima il professionista, per poi essere valutate le modalità di aggiudicazione. Ciò è certamente censurabile e in palese difformità con quanto stabilito dall'art. 91 del Codice.</p> <p>La parcella proposta dal professionista individua un importo relativo agli onorari superiore a 20.000 euro, successivamente ridotto fino al raggiungimento di un importo inferiore a tale soglia. Si tratta di riduzioni previste ex lege ma che, nel caso di specie, appaiono applicate artificialmente al fine di aggirare l'obbligo di indizione di una procedura concorrenziale.</p> <p>Nel contratto sottoscritto tra le parti si legge: <i>"i compensi sono quelli determinati in sede di offerta ed approvati dall'Amministrazione comunale, il cui preventivo/offerta oggetto di incarico è allegato al presente disciplinare. Qualora, in corso di esecuzione dell'incarico, dovesse modificarsi la condizione originale, si procederà ad un aggiornamento del preventivo/offerta e della cifra spettante"</i>.</p> <p>In tal modo appare agevole per il Comune modificare e integrare l'importo inizialmente concordato tra le parti in base a non meglio precisate <i>"modifiche della condizione originale"</i>, che possono essere apportate a qualunque titolo e consentirebbero al professionista di richiedere importi ben maggiori rispetto a quelli inizialmente preventivati, così superando il limite di legge dei 20.000 euro vigente al momento del conferimento dell'incarico.</p>

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)